

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DI IVREA-PINEROLO-TORINO

*Le Società partecipate
dall'Ente pubblico*

AOSTA 3 OTTOBRE 2008

Servizi in House

L'affidamento in house a società di capitali dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene alle seguenti condizioni:

- il **capitale** sociale delle Società è interamente **pubblico**;
- gli Enti, titolari dell'intero capitale sociale delle Società affidatarie, esercitano su di esse un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;
- le Società realizzano la parte più importante della propria **attività con l'Ente** o gli Enti pubblici **che la controllano**;

Servizi in House

- L'apertura del capitale sociale, anche solo futura e potenziale, a soci privati ovvero ad altri soci pubblici diversi dalle amministrazioni affidanti in house, altera l'influenza dominante sulla società e fa venir meno il controllo analogo.

Individuazione della natura pubblica delle società controllate enti territoriali

Si individua la natura pubblica o privata di un organismo, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, attraverso l'individuazione della tipologia di risorse utilizzate dallo stesso nello svolgimento della sua attività.

Quindi nel caso di prevalenza di risorse pubbliche l'organismo è da considerarsi ente pubblico.

Inoltre un ulteriore fattore discriminante per considerare un organismo ente pubblico è l'affidamento, da parte dell'Ente territoriale, del servizio "in house".

Si è in presenza di un Ente sostanzialmente pubblico (con responsabilità e regole gestionali degli Enti).

Individuazione della natura pubblica delle società controllate enti territoriali

La giurisprudenza in merito:

- Regolamento CE del Consiglio 25.06.96 n. 2223/96;
- Cassazione civile, sezione unica, 22.12.2003 n. 19667;
- Corte dei Conti, sezione I, 03.11.2005 n. 356;
- Consiglio di Stato, sezione VI, 23.01.06 n. 182;
- Consiglio di Stato, sezione IV, 31.01.06 n. 308;
- Corte costituzionale 19.12.03 n. 363.

Servizi rivolti alla pubblica amministrazione (che non sono definibili SPL e si pongono al di fuori della disciplina dell'art. 113 del TUEL)	Servizi a rilevanza economica (art. 113 TUEL)	Servizi a rilevanza non economica (senza una normativa di riferimento dopo l'abrogazione dell'art. 113 bis del TUEL)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulizie interne 2. Manutenzione verde pubblico 3. Illuminazione pubblica 4. Manutenzione strade 5. Manutenzione edifici (case, scuole, ecc) 6. Progettazione dei lavori pubblici 7. Direzione dei lavori pubblici 8. Formazione del personale 9. Edilizia residenziale pubblica - costruzione 10. Legale/contenzioso 11. Vigilanza e sicurezza del patrimonio comunale 12. Gestione entrate tributarie 13. Edilizia residenziale pubblica - gestione 14. Allestimenti mostre e impianti temporanei di pubblico spettacolo 15. Informatica 16. Riproduzione stampati 17. Gestione sito web 18. Progettazione urbanistica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2. Affissioni e pubblicità 3. Servizio idrico integrato 4. Assistenza domiciliare 5. Refezione scolastica 6. Trasporti pubblici locali 7. Distribuzione gas 8. Trasporto scolastico 9. Gestione parchimetri 10. Strutture residenziali e di ricovero per anziani 11. Onoranze funebri 12. Servizi cimiteriali 13. Farmacie comunali 14. Distribuzione energia elettrica 15. Servizi di riabilitazione 16. Gestione asili nido 17. Facchinaggio 18. Gestione inceneritore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piscina comunale 2. Campi di calcio 3. Stadio comunale 4. Soggiorni estivi e/o invernali per anziani 5. Palazzetti dello sport 6. Palestre comunali 7. Informagiovani 8. Soggiorni estivi e/o invernali per ragazzi 9. Gestione parchi comunali 10. Teatri 11. Informazione e accoglienza turistica

PARTECIPAZIONI “VIETATE”

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

L'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 **prevede**, per le Società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle **Regioni ed Enti Locali** che hanno quale attività la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali Enti, con esclusione dei servizi pubblici locali,

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

le seguenti limitazioni:

- devono operare esclusivamente con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- non possono partecipare ad altre Società ed Enti;
- devono avere un oggetto sociale esclusivo.

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Al fine di assicurare il rispetto di tali disposizioni le su indicate Società cessano le attività non consentite. Tali attività possono essere cedute, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, a terzi ovvero scorporate anche costituendo una separata Società.

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

Con la Legge Finanziaria 2007 sono state introdotte le seguenti variazioni:

- il termine per la cessazione delle attività è di **ventiquattro mesi** dall'entrata in vigore del predetto Decreto;
- è stato eliminato l'obbligo di collocare sul mercato le costituenti Società ai sensi del D.L. 31.05.94, N. 332, convertito dalla L. 30.07.94, n. 474;

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

- sono validi i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del predetto Decreto relativi a procedure di aggiudicazione **bandite** prima della predetta data.

Successivamente il comma 7, dell'art. 4 della Legge 02.08.08, N. 129 ha rinvitato ulteriormente il termine per la cessazione delle attività da 24 a 30 mesi (1° gennaio 2009).

GIURISPRUDENZA

Dichiara la legittimità dell'art. 13 del "Decreto Bersani"

"Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza."

La Corte individua nell'art. 13 la finalità di *“separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione.”*

In merito all'operatività dell'art. 13, la Corte sostiene che esso non nega né limita la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali ma riconosce legittimo il vincolo posto dal Legislatore nel senso che l'attività d'impresa deve essere svolta *“distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione [...] distorsiva della concorrenza.”*

- In merito alla capacità che la norma riesca a perseguire tali finalità, la stessa Corte osserva che:
- le disposizioni che *“impediscono alle società in questione di operare per soggetti diversi dagli enti territoriali soci o affidanti, imponendo di fatto una separazione societaria, e obbligandole ad avere un oggetto sociale esclusivo [...] mirano ad assicurare la parità nella competizione, che potrebbe essere alterata dall'accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati”*;

- *“il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti [...] è complementare rispetto alle altre disposizioni considerate” per “evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse.”*

Sarebbe, quindi, solo vietato detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse.

Con la Legge Finanziaria 2008 viene
ampliato il raggio d'azione delle
disposizioni contenute nella "Bersani".

Art. 3 comma 27 Oggetto di attività delle Partecipate

Vieta alle amministrazioni pubbliche (di cui al comma 2, dell'articolo 1 del D.Lgs. 30.03.01, N. 165) di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e neanche mantenere o assumere partecipazioni direttamente o indirettamente e anche di minoranza in tali società.

Art. 3 comma 27 Oggetto di attività delle Partecipate

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Art. 3 comma 28 e 29

Deliberazioni degli Organi e termine per le cessioni di quote

L'assunzione di nuove o il mantenimento delle attuali partecipazioni devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in base ai presupposti del comma 27.

Ove sussistono partecipazioni in società "vietate" le amministrazioni devono entro 18 mesi (30.06.09) cedere a terzi le società e le partecipazioni citate con procedure a evidenza pubblica.

Art. 3 comma 30

Trasferimento di risorse e rideterminazione delle piante organiche

Nel caso di costituzione di società o enti e di assunzione o partecipazione in società, consorzi ed altri organismi, nel rispetto del comma 27, l'ente deve adottare i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane (sentite le organizzazioni sindacali), finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate e provvedere alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

Art. 3 comma 31

Individuazione provvisoria delle piante organiche

Le dotazioni organiche nell'attesa del perfezionamento del provvedimento di rideterminazione, sono individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o assunzione di partecipazioni, diminuito delle unità di personale trasferito.

Nel numero di posti coperti al 31 dicembre di riferimento si tiene conto dei posti per i quali risultino in corso, alla stessa data, procedure di reclutamento, di mobilità o riqualificazione del personale.

Art. 3 comma 32

Relazione dei revisori e del controllo interno

I Collegi dei revisori e gli organi di controllo interno alle amministrazioni asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministro dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e segnalano eventuali inadempimenti alle competenti sezioni della corte dei conti.

Art. 3 comma 32

Relazione dei revisori e del controllo interno

I controlli e gli adempimenti necessari sono in sintesi i seguenti:

- verifica se le previsioni di business plan sono conciliabili con le previsioni annuali e pluriennali dell'ente;
- verifica nel contratto di servizio del corretto e puntuale inquadramento dei rapporti finanziari e fiscali tra le parti;
- verifica l'adeguatezza delle risorse umane da trasferire sulla base del piano di fattibilità economico- finanziario allegato ai documenti di costituzione del nuovo organismo o di acquisto di partecipazione in organismo esistente;

Art. 3 comma 32

Relazione dei revisori e del controllo interno

- verifica l'adeguatezza e la compatibilità di bilancio delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire sulla base del piano di fattibilità economico- finanziario allegato ai documenti di costituzione del nuovo organismo o di acquisto di partecipazione in organismo esistente;
- verifica dell'effettivo trasferimento di personale all'organismo partecipato;
- verifica della corretta provvisoria rideterminazione della dotazione organica sulla base del personale trasferito;

Art. 3 comma 32

Relazione dei revisori e del controllo interno

- verifica della rideterminazione definitiva della dotazione organica;
- verifica del trasferimento delle risorse finanziarie in misura non superiore a quelle individuate nell'atto di costituzione o di acquisto di partecipazioni.

GIURISPRUDENZA

Sono stati richiesti chiarimenti circa la natura e la portata delle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008 (art. 3 commi da 27 a 32).

Strumento societario

“La possibilità di ricorrere allo strumento societario è per legge correlato ai fini dell’ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’ente medesimo, anche al fine di evitare che lo schema societario sia il veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla finanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale delle amministrazioni locali.”

Mantenimento e costituzione

“... è opportuno rimarcare che la legge finanziaria per il 2008 (art. 3 commi da 27 a 33 della legge 244/2007) ha posto una disciplina vincolistica di tipo formale e sostanziale in tema di costituzione di società e di partecipazioni pubbliche, nel senso che una volta accertata l'esistenza dei requisiti di legge ostativi alla costituzione di nuove società o al mantenimento di partecipazioni, le pubbliche amministrazioni devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate....”

Ricognizione e oggetto sociale

L'elemento discriminante è l'oggetto sociale delle Società conseguentemente *"... il legislatore ha previsto che gli enti pubblici annoverati all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 debbano, tramite i loro competenti organi amministrativi, compiere una ricognizione delle partecipazioni maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società a qualunque titolo in mano pubblica, al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative descritte al comma 27."*

Delibera e termine ordinatorio

Tale attività “*deve condurre l’ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti.*”

In merito ai termini, la Corte asserisce “... *le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l’iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica.”*”

Delibera e termine ordinatorio

Sul piano più strettamente giuridico, si osserva che in carenza di specificazioni normative circa la natura del termine, non sembra che il termine finale fissato dal legislatore rivesta il carattere perentorio, ma sia da ritenersi ordinatorio. ”

La Corte ritiene necessario che si provveda a

“... stilare un accurato programma che scandisca i tempi e le modalità delle previste dismissioni.”

Ricapitolando

- *Ricognizione: oggetto sociale (non ampio) e inerenza territoriale e correlazione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata;*
- *Delibera ad hoc;*
- *Grandi realtà territoriali;*
- *Stilare un programma;*
- *Avviare la procedura non completare l'iter;*
- *Termine ordinatorio;*
- *Eventuale gara deserta;*
- *30 giugno avviata procedura, ma non perfezionata.*

NOVITA'
D.L. N. 112 DEL
25.06.2008
CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 133 DEL
06.08.2008

RIFORMA SERVIZI

PUBBLICI LOCALI

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire:

- **in via ordinaria**: a favore di imprenditori o di società, in qualunque forma costituite, attraverso procedure ad evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria e rispettose dei principi del trattato C.E. e della contrattualistica pubblica (principi di concorrenza, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione);

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- **in via eccezionale (deroga):** in situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, in tal caso l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base a un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituito, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nel caso tale scelta risulti economicamente vantaggiosa. In tal caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedura ad evidenza pubblica (“in house”), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, che sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono:

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- acquisire la gestione di servizi in ambiti territoriali diversi;
- svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate;
- partecipare a gare.

Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Le Regioni, gli Enti Locali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.08.97, n. 281 possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in modo:

- da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo;
- da favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi;
- da integrare i servizi a domanda debole nel quadro dei servizi più redditizi per garantire il raggiungimento minimo di efficienza degli impianti per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Entro la data del 31.12.2010, per l'affidamento dei servizi, si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21.10.2008).

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, salvo i casi previsti per la deroga.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione il Governo, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28.08.97 n. 281, dovrà adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23.08.88, n. 400 al fine di:

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli **affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;**
- f) prevedere l'applicazione del principio di **reciprocità** ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

- i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

L'articolo 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le suddette disposizioni.

PERSONALE

DIPENDENTE

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

A decorrere dal 21.10.2008 (60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione) **le società a totale partecipazione pubblica** che gestiscono servizi pubblici locali devono assumere personale e conferire incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165:

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

- *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- *decentramento delle procedure di reclutamento;*
- **composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”**

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Le suddette disposizioni non si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati.

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

Ai sensi del comma 10, lett. a) dell'art. 23-bis
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della
legge di conversione dovrà essere
emanato un Decreto attuativo che
espliciterà la suddetta norma.

COMPENSI AMMINISTRATORI

Art. 61 commi 12 e 13 Ulteriori misure di riduzione della spesa

A decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle Società interamente partecipate da Comuni o Province e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

il compenso lordo annuale attribuito ai Presidenti e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà superare:

- per il Presidente il 70% dell'indennità spettante al Sindaco o Presidente della Provincia;
- per i Consiglieri il 60% dell'indennità indicata in precedenza.

Art. 61 commi 12 e 13

Ulteriori misure di riduzione della spesa

L'indennità di risultato vincolata al conseguimento di utili:

- non potrà superare il doppio del compenso calcolato con le percentuali precedentemente indicate;
- deve essere deliberata dall'assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- può essere concessa solo ad alcuni amministratori (Presidente e Amministratore Delegato).

Art. 61 commi 12 e 13

Ulteriori misure di riduzione della spesa

Con il parere 4/08 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria ha ritenuto che il parametro sul quale commisurare il compenso sia l'indennità in atto e in concreto attribuita al sindaco o presidente della provincia che detiene la partecipazione.

Art. 61 COMMA 10

Ulteriori misure di riduzione della spesa

A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli Enti Locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno precedente devono ridurre del 30% le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori alla data del 30 giugno 2008.

Restano invariate le limitazioni disposte
dalla legge 296/06

Art. 1 comma 718

Corresponsione emolumento a fronte di doppio incarico

È vietata la corresponsione di emolumenti all'amministratore di un ente locale componente dell'organo amministrativo di società di capitale partecipate dallo stesso ente

Art. 1 commi 725-728 Compensi società pubbliche

Nelle Società a totale partecipazione pubblica di più Enti Locali i compensi indicati in precedenza sono calcolati:

- sulla base dell'indennità spettante al rappresentante del Socio pubblico maggioritario;
- nel caso di quote paritarie su quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei Soci Pubblici.

Art. 1 commi 725-728

Compensi società pubbliche

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione spettano i rimborsi spese e le indennità previsti dall'articolo 84 del T.U.E.L..

Art. 1 commi 725-728 Compensi società pubbliche

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione nelle Società a partecipazione mista di Enti Locali e altri soggetti pubblici o privati i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere elevati in proporzione alla partecipazione dei soggetti "privati" nella misura:

- dell'1% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati (quota di partecipazione pubblica pari o superiore al 50%);
- del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati (quota di partecipazione pubblica inferiore al 50%).

RIDUZIONE DELLA SPESA

Art. 61 COMMA 7

Ulteriori misure di riduzione della spesa

A decorrere dal 1° gennaio 2009 nelle Società interamente partecipate da Comuni o Province e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile:

- la spesa annua per studi e consulenze non potrà superare il 30% di quella sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità;
- la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potrà superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità;
- la spesa per sponsorizzazioni non potrà superare il 30% di quella sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

Art. 61 COMMA 7

Ulteriori misure di riduzione della spesa

I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.